

Data 20/10/2016
Cod. AOO aoomi
Area Comp. LEGALE



0066833-2016AAOOMI

Mittente
AVV. ANGIOLINI
VIA CHIOSSETTO N.14
20100 MILANO

Oggetto Protocollo
TAR MILANO - MOTIVI AGGIUNTI - AIELLO CLAUDIA

Protocollo: 20/10/2016 - 66833 Arrivo
Completato il: 20/10/2016
ADS Milano / LEGALE

CT 5108/2016
Avv. DARIO BELLISARIO

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Milano – Sezione Terza



ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI

Nel procedimento r.g. 2084 / 16 di

1. Aiello Claudia, nata a Catania il 13.09.1990, residente in Motta Sant'Anastasia CT, Via XX Settembre n.15, c.f. LLA CLD 90P53 C351X;
2. Azzarelli Giuseppe, nato il 17 settembre 1971 a Cernusco sul Naviglio, residente in Gorgonzola (MI) Via Cazzaniga n.29, c.f. ZZR GPP 71P17 C532N;
3. Bacino Antonio, nato a Torino il 3.01.1977, residente in Torino, Piazza della Repubblica n.10, c.f. BCN NTN 77A03 L239C;
4. Biagini Ilaria, nata a Lucca il 17.12.1971, residente in La Spezia , Stradone d'Oria 124, c.f. BGN LRI 71T57 E715M;
5. Di Marco Marina, nata a Latina il 11.10.1969, residente in Latina, Viale Paganini n.13, c.f. DMR MRN 69R51 E472S;
6. Dieni Maria Francesca, nata il 12 agosto 1969, residente in Milano, Via F.lli Zoia n.76, c.f. DNI MFR 69M52 D086E;
7. Durbano Matteo, nato a Cuneo il 8 marzo 1983, residente in Via Lerda n. 4, Busca CN, c.f. DRB MTT 83C08 D205G;
8. Gallerani Marina, nata a Biella il 20.10.1971, residente in Torino, Via Cavallermaggiore, c.f. GLL MRN 71R60 A859L;
9. Gallotta Angelo, nato a Piazza Armerina EN il 10.08.1982, residente in Aidone EN, Largo Messina n. 62, c.f. GLL NGL 82M10 G580I;

10. La Rosa Paolo, nato a Milano il 15.05.1971, residente in Ceranova PV, Via Petrarca 14, c.f. LRS PLA 71E15 F205M;

11. Merello Davide, nato a Santa Margherita Ligure il 6.11.1973, residente in Rapallo GE, Via Ghizolfo n. 9A/1, c.f. MRL DVD 73S06 I225A;

12. Nava Fabio, nato a Trescore Brio il 3.09.1984, residente in Seriate BG Via Venezia 57, c.f. NVA FBA 84P03 L388V;

13. Panzeri Luigi, nato a Bergamo il 29.12.1965, residente in Almenno S.S. Via Cimaer n.7, c.f. PNZ LGU 65T29 A794V;

14. Pisano Cristina, nata a Donori CA il 3.05.1978, residente in Torino, Corso Regina Margherita n.67, c.f. PSN CST 78E43 D344M;

15. Pitolo Felice, nato a C.Mare di Stabia NA il 25.02.1971, residente in Milano, Via Privata Pomezia 10/B, c.f. PTL FLC 71B25 C129R;

16. Santucci Luciana, nata a Lecco il 30.05.1962, residente in Milano, Via Benozzo Gozzoli n.160/4, c.f. SNT LCN 62E70 E507G;

17. Sciammetta Salvatore, nato a Novara il 25.05.1971, residente in Agrano d'Omegna, Via Mottarone n.4, codice fiscale SCM SVT71E25 F925B;

18. Steffanini Niccolò, nato a Novara il 24.08.1979, residente in Novara, Via Fara n.51, c.f. STF NCL 79M24 F952I;

19. Tinuzzo Andrea, nato a Ivrea TO il 5.03.1976, residente in Via Breuss n.10, San Sebastiano Po RO, c.f. TNZ NDR 76C05 E379L;

20. Villani Marco, nato a Milano il 25.04.1963, residente in Sant'Angelo Lodigiano, Frazione Domodossola n.9, c.f. VLL MRC 63D25 F205G;

tutti rappresentati e difesi, come da deleghe in atti, anche disgiuntamente, dal Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c.f. NGL VTR 55C26 L833G, fax 02/796409, P.E.C. vittorio.angiolini@milano.pecavvocati.it), dall'Avv. Luca Formilan (c.f. FRM LCU

67E23 L157B, fax 02/796409, P.E.C. luca.formilan@milano.pecavvocati.it) e dall'avv. Alessandro Basilico (c.f. BSL LSN 85R11 B300W, fax 02/796409, P.E.C. alessandro.basilico@milano.pecavvocati.it), i quali dichiarano di volere ricevere le comunicazioni alla casella P.E.C. vittorio.angiolini@milano.pecavvocati.it, ed al n. fax del Prof. Avv. Vittorio Angiolini 02/796409, con domicilio eletto presso lo studio degli indicati professionisti in Milano, Via Chiossetto n.14, ricorrenti;

contro

- Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, Via Freguglia n.1, Milano;

- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, Via Freguglia n.1, Milano;

e nei confronti di

- Previdi Elena Maria, nata a Milano il 31.05.1967, c.f. PRV LMR 67E71 F205H, residente in Milano (MI), Via Morandi Felicità n.15;

- Reghezza Marco, nato il 24.12.1968 a Sanremo (IM), c.f. RGH MRC 68T24 I138B, residente in Taggia, Via Ruffini n.3;

- Gedda Annachiara, nata il 20.06.1986 a Torino (TO), c.f. GDD NCH 86H60 L219H, residente in Torino, Via Rovereto n.13;

per l'annullamento, previa cautela,

- del provvedimento del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. MIUR AOODRLO R.U. 12213 del 21 luglio 2016, con il quale si dispone e si pubblica l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale

per la Classe di concorso A64 – Teoria, analisi e composizione musicale del Concorso di cui a D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016, e dell'allegato elenco dei candidati, anche in quanto non comprendono i ricorrenti e non li ammettono alla prova orale;

- del Decreto USR Lombardia 15 giugno 2016 Prot. MIUR AOODRLO R.U. 9793 con il quale è stata pubblicata la griglia di valutazione adottata dalla Commissione per la prova pratica della classe di concorso A064, delle griglie di valutazione adottate dalla Commissione per la prova pratica nonché di ogni atto presupposto e connesso;

- del Decreto USR Lombardia 1 giugno 2016 Prot. MIUR AOODRLO R.U. 9062 con il quale è stata pubblicata la griglia di valutazione adottata dalla Commissione per la prova scritta della classe di concorso A064, della griglia di valutazione adottata dalla Commissione per la prova scritta nonché di ogni atto presupposto e connesso ivi compreso il verbale 30 maggio 2016 e l'allegato 1 con il quale la Commissione ha adottato la griglia di valutazione;

- del provvedimento USR in data 1 giugno 2016 n.9050 con il quale è stata convocata la prova pratica e si è disposto di procedere un giorno prima all'estrazione della relativa traccia, nonché delle operazioni di estrazione avvenute il 15 giugno 2016;

- del provvedimento di nomina e costituzione della Commissione Giudicatrice per la classe di concorso A064 Teoria analisi e composizione in data 10 maggio 2016 n.277, nonché degli atti presupposti e connessi;

- del provvedimento in data 14 aprile 2016 n. MIUR AOODRLO R.U. 5914 del Direttore Generale dell'USR con il quale fra l'altro sono stati rivisti e integrati i requisiti per la nomina a membro della Commissione giudicatrice;

- di tutti i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla Classe di concorso A64 – Teoria, analisi e composizione;

- di ogni atto presupposto, preparatorio, consequenziale o comunque connesso, con riserva di motivi aggiunti per quanto non è dato conoscere;

e per il risarcimento

di ogni danno subito e subendo dai ricorrenti a seguito degli impugnati atti dell'amministrazione;

e per l'annullamento, previa idonea cautela, con atto di motivi aggiunti

- della nota Direzione generale USR Lombardia del 20 settembre 2016 R.U.2845, della graduatoria di merito e degli esiti del concorso indetto con D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016, classe di concorso A64 – teoria analisi e composizione per la Regione Lombardia;

- della nota Direzione generale USR Lombardia del 20 settembre 2016 R.U.2846, della graduatoria di merito e degli esiti del concorso indetto con D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016, classe di concorso A64 – teoria analisi e composizione per la Regione Liguria;

- della nota Direzione generale USR Lombardia del 20 settembre 2016 R.U.2847, della graduatoria di merito e degli esiti del concorso indetto con D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016, classe di concorso A64 – teoria analisi e composizione per la Regione Piemonte;

- di ogni atto presupposto, connesso o in esecuzione degli stessi, con riserva di motivi aggiunti;

e per il risarcimento

di ogni danno subito e subendo dai ricorrenti a seguito degli impugnati atti dell'amministrazione.

Fatto

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio sono stati impugnati gli atti di procedura relativi alla Classe di concorso A64 – TAC (Teoria analisi e composizione musicale).

Con il presente atto di motivi aggiunti sono impugnati altresì gli atti in epigrafe e le graduatorie della classe di concorso A64, dei quali si richiede l'annullamento previa idonea cautela.

I ricorrenti si richiamano alla narrativa dei fatti già esposta con ricorso introduttivo, da intendersi qui riportata integralmente.

Con Decreto 23.02.2016 n. 106 del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per il personale scolastico del Direttore Generale per il personale scolastico è stato bandito il *“Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado”*.

Tutti i ricorrenti hanno presentato la domanda per la scuola di secondo grado, Classe di concorso A064 – Teoria, analisi e composizione musicale; essi hanno sostenuto le prove scritte e pratiche, e non risultano ammessi alle prove orali.

E' opportuno sottolineare che su 45 partecipanti complessivi alla citata classe di concorso sono stati ammessi agli orali solamente 6 candidati (tre per la Lombardia, due per il Piemonte e uno per la Liguria).

Ed il dato appare ancora più allarmante, e di difficile comprensione, ove si consideri che a fronte di solo sei candidati idonei ammessi agli orali risultano ben 48 posti da coprire (30 per la Lombardia, 14 per il Piemonte, 4 per la Liguria).

Gli atti della procedura che hanno riguardato i ricorrenti sono illegittimi sotto plurimi profili.

I motivi di impugnazione già esposti analiticamente e nel dettaglio con ricorso introduttivo devono intendersi qui ribaditi, e vengono qui di seguito integrati ed esposti, anche con riferimento agli atti impugnati con il presente atto.

In diritto

Primo motivo. Violazione o falsa applicazione di norma di legge: art. 35 comma terzo lett.e) del D.Lgs. 165/2001; art.9 comma secondo DPR 487/1994; art. 4 comma primo, terzo e ottavo Decreto MIUR 96 del 23.02.2016. Violazione della nota USR Lombardia 14 aprile 2016, art.1. Eccesso di potere, carenza di motivazione, motivazione irragionevole, contraddittorietà degli atti. Difetto di istruttoria. Violazione dei principi di efficacia, efficienza e imparzialità dell'azione amministrativa.

Le prove scritte e pratiche previste per la classe di concorso A064 di Teoria, analisi e composizione musicale sono state valutate da una Commissione presieduta dal Prof. Mauro Zeni.

Dal *curriculum vitae* del Prof. Zeni risulta che egli, oltre ad essere Dirigente scolastico del Liceo Tenca di Milano, è un docente di matematica e fisica, con particolare specializzazione conseguita in astronomia, fisica generale, fisica teorica e biotecnologia.

Questo decorso curriculare non dimostra alcuna competenza per la materia e la classe di concorso relativa alla Teoria, analisi e composizione musicale.

Con riferimento alla nomina del Prof. Zeni, si deduce in primo luogo la violazione dell'**art.9 comma secondo del DPR 487/1994**, il quale stabilisce che *“Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso”*; nonché la violazione dell'**art. 35 comma terzo lett.e) del D.Lgs. 165/2001**, il quale stabilisce per il reclutamento del pubblico impiego una *“composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso”*.

Parte ricorrente ritiene che le richiamate norme non possano essere né ignorate né sottovalutate nel vaglio relativo alla legittimità della composizione della Commissione.

E detto rilievo deve valere anche ai fini di un corretto inquadramento di quanto prevede il Decreto 96 del 23.02.2016, dettato per la specifica procedura per cui è causa, in forza del quale potevano essere nominati Presidenti delle Commissioni i dirigenti scolastici che avevano diretto "*istituzioni scolastiche in cui sono attivati insegnamenti attribuiti alla specifica classe di concorso o ambito disciplinare ovvero provenire dai relativi ruoli*" (art.3 comma terzo lett.c).

E' bene precisare che questa norma, che ammette la possibilità della nomina a presidente anche di un dirigente scolastico che non provenga dai ruoli relativi alla materia di esame, deve essere applicata e contemperata nel dovuto rispetto dei richiamati principi generali, che impongono che il collegio detenga sempre un sufficiente tasso di competenza tecnica relativamente allo specifico oggetto delle prove.

Infatti, se la nomina dei membri di una Commissione appartiene all'ambito di discrezionalità propria dell'Ufficio scolastico, questa discrezionalità deve pur essere correttamente dispiegata, sotto un profilo di ragionevolezza, efficienza e trasparenza.

Da quanto sopra consegue che per la procedura di reclutamento in questione non può ritenersi ammissibile la nomina alla Presidenza della Commissione di un dirigente scolastico che non abbia alcuna dimostrata competenza sulle materie oggetto di prova; e in ogni caso, qualora comunque si provveda ad una siffatta nomina, l'Ufficio scolastico dovrebbe garantire che accanto ad un Presidente che non è esperto in materia musicale siano nominati due commissari che detengano un tasso di competenza sufficiente a controbilanciare questo deficit di competenza, in modo tale da garantire che la Commissione, nel suo complesso, sia adeguata al giudizio tecnico che è chiamata ad esprimere.

E tuttavia questo non è avvenuto nel nostro caso.

La Commissione, infatti, non solo è stata presieduta da un dirigente scolastico che proviene da settori disciplinari che nulla hanno a che vedere con la Teoria, analisi e composizione musicale, ma è stata composta anche da due commissari che nei Licei musicali sono solo in utilizzo e non abilitati per insegnamento in materia musicale nei Licei musicali.

Con il risultato finale di una Commissione formata da componenti di cui non risultano dimostrate competenze sufficienti per valutare le prove di accesso alla cattedra di scuola secondaria di secondo grado per Teoria, analisi e composizione musicale.

Secondo motivo. Violazione o falsa applicazione di norma di legge: art. 1 comma 2 del DPR 487/1994. Eccesso di potere, carenza di motivazione. Violazione dei principi di imparzialità, obbiettività e trasparenza dell'azione amministrativa.

L'indizione del concorso docenti di cui al Decreto MIUR 106 del 23 febbraio 2016 è andata ad incidere sulla complessa situazione dei Licei musicali, provocando proteste e appelli da parte di Dirigenti scolastici e docenti.

Nei Licei musicali, in attesa di un adeguata riorganizzazione del relativo reclutamento, per coprire i corsi di insegnamento musicale molto spesso sono stati chiamati in utilizzo docenti precari o di ruolo della Scuola media.

Ora queste cattedre vengono messe a concorso, con la conseguenza che i docenti precari o di ruolo della Scuola media rischiano di perdere l'utilizzo nei Licei Musicali, dovendo le stesse cattedre essere riservate ai vincitori del concorso.

Ciò che rileva, in ogni caso, è il fatto che il Ministero ha comunque deciso di mettere a concorso queste cattedre, ed è quindi doveroso attuare e rendere effettiva la procedura di reclutamento.

In primo luogo, ciò comporta che deve essere garantita a tutti i partecipanti al ricorso la possibilità di essere valutati secondo le regole di procedura e in base alle loro reali competenze, e questo a prescindere dalla attuale, complessa situazione dei Licei musicali.

La possibilità che a fronte dell'idoneità di un candidato al concorso ci sia un altro docente che perda l'utilizzo all'insegnamento in un Liceo Musicale non deve in alcun modo influenzare la regolarità della procedura concorsuale e l'adeguata valutazione delle competenze di chi partecipa al concorso.

Le richiamate esigenze di effettività e di imparzialità della procedura avrebbero dovuto imporre atti conseguenti da parte dell'amministrazione, affinché fosse scongiurato il rischio che le prove dei candidati venissero valutate da parte di Dirigenti scolastici o docenti che per qualunque motivo si trovassero in condizioni che non garantivano un giudizio oggettivo e imparziale.

Nel caso di specie, per la classe di concorso di teoria, analisi e composizione è stata composta una Commissione giudicatrice presieduta dal Dirigente scolastico del Liceo Musicale Tenca di Milano, Prof. Zeni Mauro (affiancata, peraltro, da tre membri aggregati per le lingue straniere, tutti provenienti dallo stesso Liceo Tenca di Milano).

Senonchè nei mesi precedenti alle prove il Dirigente scolastico del Liceo Tenca, prof. Zeni Mauro, aveva pubblicamente espresso le proprie critiche al concorso, anche aderendo ad un appello collettivo diretto al MIUR, salvo poi accettare la nomina a Presidente di una Commissione indetta per lo stesso concorso.

In questo appello si esponeva, fra l'altro, che "è assolutamente impensabile e inaccettabile che i Licei Musicali vengano privati delle professionalità che li hanno costruiti".

A fronte di queste pubbliche e formali professioni, non si può ritenere che lo stesso Dirigente possa poi essere nominato a presiedere una Commissione giudicatrice nell'avversato concorso.

Per quanto poi riguarda i due membri commissari, il Prof. Radice è docente di sostegno nelle scuole di secondo grado, e in utilizzo nelle materie musicali, mentre il prof. Bergamaschi è in utilizzo presso un Liceo. Costoro quindi fanno parte proprio di quella categoria di docenti che rischia di perdere l'utilizzo a fronte del subentro dei vincitori del concorso.

Per i motivi sopra esposti, tutti i componenti della Commissione si trovavano in condizioni che non permettevano un giudizio connotato da sicura imparzialità, obbiettività e serenità.

Occorre a questo punto evidenziare che le sopra descritte circostanze configurano ipotesi nelle quali è posta a rischio l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa, per le quali l'ordinamento prevede a carico dei dipendenti pubblici un dovere di astensione, ai sensi di quanto stabiliscono gli artt. 6 e 7 del DPR 16 aprile 2013 n.62 (*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*).

Per quanto riguarda il conflitto di interessi, secondo l'art.6 *"Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici"*.

Inoltre, e più in generale, l'art.7 stabilisce che per il dipendente pubblico esiste un dovere di astensione anche qualora decisioni o attività *"possano coinvolgere interessi propri"* *"oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione"*

abituale” “ovvero di soggetti o organizzazioni” con cui egli abbia rapporti di credito significativi (vedi stipendio) o enti di cui sia amministratore o dirigente.

Con riferimento a questa specifica sede processuale, nella quale non si controverte tanto sulla responsabilità dei dirigenti nei confronti della pubblica amministrazione, bensì sulla legittimità degli atti impugnati, la sussistenza di ipotesi di astensione detiene comunque un suo specifico rilievo perché di per sé è in grado di dimostrare la configurazione di **fattispecie nelle quali è posta a rischio, anche solo potenziale, la imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.**

E' evidente che nel quadro complessivo che si è descritto non era opportuno, a salvaguardia della imparzialità amministrativa, che l'Ufficio Scolastico procedesse a costituire una Commissione come quella per cui è causa.

Per tutti i motivi esposti, dalla illegittimità della nomina della Commissione giudicatrice deriva il travolgimento e l'annullamento delle operazioni concorsuali svolte per la classe di concorso A064, che dovranno essere rinnovate e valutate da una nuova e differente Commissione, composta secondo quanto prevedono la legge e il decreto ministeriale.

Terzo motivo. Violazione o falsa applicazione di norma di legge, con riferimento alle disposizioni contenute nell'allegato A del Decreto ministeriale n.95/2016; violazione della Circolare applicativa del Ministero del 18 maggio 2016 n.14097. Difetto di competenza. Eccesso di potere, carenza di motivazione, motivazione contraddittoria e irragionevole. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento nelle procedure di reclutamento per il pubblico impiego.

La prova pratica si è svolta con modalità che si pongono in violazione di quanto disponevano sia i decreti che le circolari ministeriali.

Per la classe A064, teoria, analisi e composizione musicale, l'**allegato A del Decreto 95** (pagg.117 – 118) dispone che la prova pratica *“ha per oggetto l'analisi e la rielaborazione di un brano musicale estratto a sorte seduta stante dalla Commissione giudicatrice tra 3 opere indicate a livello nazionale”*.

L'estrazione “seduta stante” del brano configura una precisa modalità di svolgimento della prova, secondo un parametro di concentrazione massima, che si connota per la valorizzazione di capacità che attengono a rapidità, sicurezza e padronanza della materia.

Tuttavia, con decreto USR 1 giugno 2016 n.9050 l'amministrazione, nel provvedere alla convocazione della prova pratica per il giorno 16 giugno 2016, ha disposto che il brano fosse estratto il giorno prima, ovvero in data 15 giugno 2016, “in presenza dei candidati interessati a partecipare all'estrazione”. E tanto è avvenuto.

Inoltre, il brano risulterebbe pure pubblicato sul sito web dell'USR un giorno prima della prova (nonostante di detta pubblicazione non fosse stato dato alcun avviso, e senza alcuna precisazione relativa all'orario di pubblicazione).

L'estrazione anticipata del brano configura notevoli profili di illegittimità della procedura.

In primo luogo, è dedotto il **difetto di competenza** dell'Ufficio scolastico regionale, che con la nota decreto USR 1 giugno 2016 n.9050 ha disposto l'estrazione anticipata del brano.

Vero è, infatti, che per la classe A064, Teoria, analisi e composizione musicale, l'allegato A del Decreto 95 (pagg.117 e 118) prevedeva *“un brano musicale estratto a sorte seduta stante dalla Commissione giudicatrice”*.

Se il Decreto ministeriale prevedeva che fosse la Commissione ad estrarre seduta stante il brano, è chiaro che una eventuale deroga costituita dall'anticipazione dell'estrazione, anche ove ipoteticamente ammissibile, avrebbe comunque dovuto essere disposta dallo stesso organo al quale il

decreto aveva riservato l'estrazione, ovvero la stessa Commissione. E questo risulta pure in linea con i compiti tecnici riservati alla Commissione, alla quale naturalmente compete anche la fissazione delle concrete modalità di svolgimento della prova.

Si consideri, peraltro, che nella griglia di valutazione adottata dalla Commissione nulla viene disposto con riferimento ad un anticipo della estrazione del brano della prova pratica.

Sotto ulteriore profilo, è dedotta la **violazione dell'Allegato A del Decreto 95/2016** (pagg.117-118) che per la classe A064, teoria, analisi e composizione musicale, disponeva che la prova *"ha per oggetto l'analisi e la rielaborazione di un brano musicale estratto a sorte seduta stante dalla Commissione giudicatrice tra 3 opere indicate a livello nazionale"*.

L'estrazione anticipata del brano quindi si pone in contrasto con quanto prevedeva il Decreto del ministero. E la violazione di quanto prevedeva il Decreto ministeriale comporta anche un chiaro contrasto con principi fondamentali che attengono a **imparzialità, trasparenza e parità di trattamento** nelle procedure di pubblica selezione.

Non può valere, a salvare la legittimità dell'estrazione anticipata del brano, osservare che la possibilità di conoscere con anticipo il brano fosse stata concessa a tutti i candidati, sia potendo presenziare alla estrazione, sia potendo consultare la traccia pubblicata sul sito web dell'USR.

Innanzitutto, il Decreto USR 1 giugno 2016 n.9050 non aveva affatto previsto che il brano sarebbe stato pubblicato sul web il giorno prima della prova, con la conseguenza che molti candidati non si sono recati fisicamente alla estrazione anticipata del brano né hanno consultato il sito web per conoscere in anticipo il brano.

Ma il motivo di impugnazione non concerne solamente una lesione della dovuta parità di trattamento; occorre altresì sottolineare che l'estrazione anticipata del brano ha snaturato i contenuti della prova predisposta dal ministero.

Nella impostazione della prova elaborata dal ministero, l'estrazione seduta stante del brano era chiaramente funzionale a saggiare competenze, talenti e esperienze dei candidati connesse a rapidità, sicurezza e padronanza della materia, che emergono chiaramente qualora i candidati non sono posti previamente a conoscenza del brano oggetto di prova.

Invece, con l'estrazione anticipata del brano vengono premiate competenze concentrate su differenti profili, che attengono alla rielaborazione, alla consultazione delle fonti disponibili e alla interpretazione degli sviluppi storici musicali, che possono essere verificate concedendo ai candidati di conoscere un giorno prima il brano estratto.

L'estrazione anticipata del brano ha quindi provocato il mutamento dell'oggetto della prova, e i candidati sono stati valutati per una prova ben diversa rispetto a quella disposta dal Ministero.

D'altra parte, la prova pratica era stata concepita dal Ministero in funzione di una precisa durata temporale (8 ore, vedi all. A del Decreto 95), entro la quale i candidati dovevano dimostrare la loro preparazione; tuttavia, a seguito della conoscenza anticipata del brano il tempo a disposizione dei singoli candidati si estende notevolmente, dato che costoro potevano iniziare la preparazione alla prova sin dal giorno precedente.

Inoltre, i candidati si erano avvicinati alla prova proprio adeguando la loro preparazione in funzione di un elaborato che dovesse essere affrontato secondo le modalità preventivamente comunicate dal Ministero. L'anticipazione dell'estrazione del brano, invece, ha stravolto anche sotto questo profilo le caratteristiche della prova.

E detto stravolgimento è risultato ancora più deleterio per il fatto che le prove si sono svolte senza la possibilità per i candidati di usare un pianoforte o una tastiera; questa circostanza, che è del tutto inusuale, e che pregiudica le possibilità di svolgere un elaborato di composizione e di rielaborazione musicale, ha acuito le differenze fra coloro che hanno avuto anticipata

conoscenza della estrazione anticipata del brano (e che hanno potuto iniziare il giorno prima lo studio del brano, con l'ausilio di uno strumento) e gli altri candidati, fra i quali i ricorrenti.

L'assenza del pianoforte incide in tal modo sulle possibilità di elaborazione del brano da condurre ad una situazione che è chiaramente illegittima: in realtà, in mancanza di un pianoforte solamente coloro che avevano già conoscenza del brano hanno potuto affrontare adeguatamente la prova, con la conseguenza che **la possibilità di conoscere in anticipo il brano estratto da semplice concessione di una facoltà si è trasformata in un vero e proprio onere**, senza l'assolvimento del quale non era possibile ottenere un buon punteggio e superare la prova pratica.

Anche la griglia di valutazione adottata dalla Commissione per la prova pratica è illegittima.

L'allegato A del decreto 95 prevedeva, per la prova pratica, l'analisi e la rielaborazione di un brano musicale, e stabiliva che la valutazione della Commissione "terrà conto in egual misura dei due livelli di competenza analitico-teorica e didattico – compositiva sopra descritti", ovvero "produrre un'analisi musicale coerente con il brano oggetto di prova, evidenziandone gli elementi caratterizzanti sotto il profilo formale, teorico e stilistico compositivo" e "produrre una rielaborazione anche parziale del brano analizzato illustrandone la valenza ai fini della progettazione di un percorso didattico – compositivo destinato a studenti di Liceo Musicale".

E questa bipartizione, notasi bene, corrisponde anche alle indicazioni riportate dalla Commissione nel testo della traccia della prova.

Senonchè, poi, e senza addurre alcuna specifica motivazione, la Commissione ha redatto una griglia di valutazione della prova notevolmente difforme, aggiungendo alla competenza analitico-teorica e alla competenza didattico-compositiva un ulteriore punteggio, destinato a "originalità" (max due punti).

L'aggiunta di questo indicatore di valutazione è illegittima sotto plurimi profili, perché contrasta con quanto stabilisce il Decreto 95, che non lo prevede; perché contrasta con quanto richiesto dalla traccia scritta; e perché, infine, **risulta di per sé contraddittorio e incomprensibile**.

Il criterio è contraddittorio, innanzitutto, perché contrasta proprio con la estrazione anticipata del brano, la quale predispose la prova non sui contenuti personali e originali del candidato, bensì sulla possibile consultazione di tutta la critica e la storia della musica relative al brano conosciuto in anticipo.

Inoltre l'indicatore "*originalità*" è descritto nella griglia come "*efficacia didattica della rielaborazione personale in rapporto alla prospettiva analitica adottata*".

Senonché, l'originalità di una rielaborazione non equivale affatto alla sua efficacia didattica. Anzi, spesso è vero il contrario. L'originalità di una composizione, proprio perché si discosta dal canone più consueto, è uno degli indici di più complesso e difficile inserimento nella valutazione della efficacia didattica. E in ogni caso è del tutto inaccettabile che si qualifichi per originalità la efficacia didattica di una rielaborazione.

Da ultimo, occorre altresì precisare che gli indicati profili di illegittimità che connotano la prova pratica hanno precluso la possibilità di ottenere un relativo adeguato punteggio che, sommato a quello della prova scritta, avrebbe consentito il superamento del minimo punteggio di idoneità (pari a 28 punti).

Infatti, tutti i ricorrenti che hanno ottenuto un punteggio di prova scritta superiore a 18 punti avrebbero potuto, in forza di una prova pratica regolarmente e diversamente svolta (alla quale erano riconosciuti fino a un massimo di dieci punti), ottenere un punteggio superiore a 28 punti.

Si considerino, ad esempio, le valutazioni delle prove scritte dei ricorrenti Azzarelli (26,1 punti normalizzati a 19,6) Merello (24,1 punti normalizzati a 18,1) e Sciammetta (24,6 punti normalizzati a 18,45).

Quarto motivo. Violazione o falsa applicazione di norma di legge: art. 12, comma 1, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Violazione della Circolare ministeriale 14097 del 18.05.2016. Eccesso di potere, carenza di motivazione, travisamento, difetto di istruttoria, contraddittorietà degli atti. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.

Per quanto riguarda le prove scritte, si ricorda che costituisce principio generale, a garanzia di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione, il dovere della Commissione di predeterminare i criteri di valutazione.

Nel nostro caso, questo principio è stato notevolmente violato perché la griglia di valutazione delle prove scritte è stata determinata dalla Commissione in data 30.05.2016 e pubblicata con Decreto n.9062 prot. in data 1.06.2016, molti giorni dopo lo svolgimento delle prove scritte, avvenute in data 11.05.2016, e forse addirittura dopo la convocazione della prova pratica (che è avvenuta con Decreto USR n.9050 del 1.06.2016).

L'art. 12 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 – con cui è stato approvato il *“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego”* – prevede che: *“Le Commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi relativi alle singole prove”*.

Dagli atti della procedura per cui è causa risulta invece che la griglia di valutazione non è stata adottata né prima della prova scritta e neppure nella prima riunione della Commissione, dato che la griglia risulta all'allegato n.1 del verbale n.2 della Commissione, in data 30.05.2016.

La stessa griglia di valutazione concepita dalla Commissione non è stata correttamente formulata.

La Circolare ministeriale 14097 del 18.05.2016 prevedeva quattro indicatori fondamentali: "pertinenza", "completezza", "correttezza linguistica" e "originalità".

La Commissione ha dichiarato di intendere adottare questi quattro criteri (*"La Commissione della classe di concorso A64 accoglie e fa propri i criteri di valutazione delle prove scritte definiti a livello nazionale"*, cfr. verbale 30.05.2016).

Con notevole contraddizione, però, e senza alcuna motivazione è stato riconosciuto un limitato effetto di ponderazione al criterio di "correttezza linguistica" (max 1 punto) rispetto a tutti gli altri (max 1,5 punti cadauno).

Per lo stesso descrittore della correttezza linguistica, peraltro, dagli elaborati corretti messi a disposizione dall'amministrazione risulta la costante e inspiegabile ripetizione di una valutazione di 0,5, (cfr. ad esempio, le prove dei candidati Steffanini, Gallerani, Merello, Sciammetta) a testimonianza che questo descrittore non solo è stato sottovalutato nella griglia, ma non è neppure stato oggetto di una adeguata e specifica considerazione, risultando valutato spesso nella stessa maniera.

I ricorrenti hanno richiesto l'accesso agli atti, che in alcuni casi non è stato consentito o è stato ritardato, addirittura per esaurimento delle capacità di ricezione della PEC dell'amministrazione; stando agli elaborati corretti di cui è stata data visione, in ogni caso, risultano molte valutazioni francamente incomprensibili.

Ad esempio, per il descrittore "Pertinenza" è stata attribuita una valutazione di grado 0 (equivalente a *"non si evidenziano neppure elementi minimi che accertino la decodificazione della traccia o risposta data"*) con riferimento ad un candidato che pur detiene l'abilitazione all'insegnamento di musica nella scuola pubblica italiana. Si tratta di una valutazione davvero poco credibile.

Sul risarcimento del danno

I ricorrenti richiedono il risarcimento di ogni danno subito o subendo a causa dei provvedimenti impugnati, con condanna dell'amministrazione, e con riserva di ogni utile e migliore articolazione, anche sul piano istruttorio, in corso di causa.

Istanza istruttoria

Si richiede l'acquisizione agli atti di tutti i verbali della Commissione, di copia degli elaborati corretti dei ricorrenti e delle valutazioni della Commissione.

Istanza cautelare

In ordine al *fumus boni iuris*, si confida nell'accoglimento dei sopra estesi motivi di ricorso.

In ordine al *periculum*, si rappresenta che le prove orali sono state fissate per il giorno 6 settembre, con la conseguenza che a partire da tale data i candidati idonei potranno essere chiamati, immessi in ruolo e prendere possesso delle nuove funzioni.

Ciò premesso, al fine di evitare che, nelle more del giudizio, si consolidino situazioni che poi, in caso di accoglimento del ricorso, potrebbe risultare difficile, oneroso o addirittura impossibile rimuovere, si chiede all'Ecc.mo T.A.R. di voler disporre ogni idonea cautela.

A tal fine potrebbe risultare utile, in prima battuta, anche l'ammissione con riserva dei ricorrenti allo svolgimento della prova orale, salva e ribadita comunque la domanda dei ricorrenti all'accoglimento con sentenza delle domande di cui al presente ricorso.

P. Q. M.

Si chiede piaccia all'Ecc.mo Tribunale, previa idonea cautela, accogliere il ricorso e i motivi aggiunti, e per l'effetto annullare gli atti impugnati come specificati in epigrafe, con condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno.

In via istruttoria, si richiede l'acquisizione agli atti di tutti i verbali della Commissione, di copia degli elaborati corretti dei ricorrenti e delle valutazioni della Commissione.


Con vittoria delle competenze professionali e rimborso del contributo unificato versato.

I sottoscritti Difensori chiedono di essere sentiti in Camera di Consiglio.

Ai sensi della vigente normativa fiscale in materia di contributo unificato, si dichiara che l'importo del contributo dovuto per la presente controversia avanti al TAR, trattandosi di impiego pubblico, è di euro 325 (trecentoventicinque/00).

Milano, 17 ottobre 2016

prof. Avv. Vittorio Angiolini



Avv. Alessandro Basilico

Avv. Luca Formilan

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto, Avv. Vittorio Angiolini, autorizzato ai sensi della legge n. 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 20 febbraio 2006, ho notificato per conto **Aiello Claudia e altri** il su esteso atto di motivi aggiunti a:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, Via Freguglia n. 1 – 20122 Milano, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 76717490513-8, spedita dall'ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale. Tale notifica è iscritta al n. 2241 del mio registro cronologico.

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, Via Freguglia n. 1 – 20122 Milano, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 76717490514-9, spedita dall'ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2242 del mio registro cronologico.

Vittorio Angiolini



Previdi Elena Maria, residente in via Morandi Felicita n. 15 – 20127 Milano, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 76717490515-0, spedita dall'ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale. Tale notifica è iscritta al n. 2243 del mio registro cronologico.

Reghezza Marco, residente in via Ruffini n. 3 – 18018 Taggia (Imperia), a mezzo del servizio postale, con raccomandata R.R. n. 76717490516-1, spedita dall'Ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.
Tale notifica è iscritta al n. 2244 del mio registro cronologico.

Gedda Annachiara, residente in via Rovereto n. 13 – 10136 Torino, a mezzo del servizio postale, con raccomandata R.R. n. 76717490517-2, spedita dall'Ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.
Tale notifica è iscritta al n. 2245 del mio registro cronologico.

**NOTIFICAZIONE
DI ATTI GIUDIZIARI**

ai sensi della Legge 21/1/94, n. 53
Autorizzazione Consiglio Ordine Avvocati di MILANO
del 20/2/2006.....

**Prof. Avv. Vittorio Angiolini
Via Chiossetto n. 14
20122 - Milano**

Aiello

N. 2242..... del Registro Cronologico
Firma dell'Avvocato notificante

Vittorio Angioli

AVVERTENZE

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo corrispondente alla francatura e raccomandazione del piego e della ricevuta di ritorno.

La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1-A; deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario purchè trattasi di persona sana di mente di età maggiore ai quattordici anni, o in mancanza al portiere.

Se il piego viene rifiutato o non può essere consegnato per l'assenza di persone idonee, deve inviarsi mediante raccomandata A.R., avviso contenente l'avvertimento che il piego resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per 10 giorni.

L'avviso di ricevimento va staccato dal piego soltanto in caso di consegna del piego stesso.

Postaraccomandata

AR

ID 767174905149 20122

38115 20122 MILANO 2 (MI)

1-PT043284

Posteitaliane

17.10.2016 15.33

Euro 007.70



AG



Racc. N.

76717490514-9

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PAO TERIARON

e/o AVVEGATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MILANO

VIA FREGUELLIA N. 2

(20122) MILANO

MILANO
ITALIANE
19.10.16.10
C.M.P. ROSE
0132